



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 44

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 novembre 2017**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12121 – SIAS SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI/TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO-TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO	
C12122 – INTESA SAN PAOLO/AUTOSTRADE LOMBARDE	
<i>Provvedimento n. 26823</i>	5
C12125 - 2I RETE GAS/NEDGIA	
<i>Provvedimento n. 26835</i>	12
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	24
AS1447 – REGIONE LAZIO - NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	24
AS1448 - REGIONE PIEMONTE - LEGGE 13/2017 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	29
AS1449 – REGIONE ABRUZZO – LEGGE 44/2017 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGI TURISMO E GUIDA SPELEOLOGICA	31
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	36
IP281 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE	
<i>Provvedimento n. 26830</i>	36
IP284 - VIAGOGO-MERCATO SECONDARIO	
<i>Provvedimento n. 26831</i>	39
PS10790 - UNICREDIT-INTERESSI ANATOCISTICI	
<i>Provvedimento n. 26832</i>	43
PS10791 - INTESA SANPAOLO-INTERESSI ANATOCISTICI	
<i>Provvedimento n. 26833</i>	73
PS10792 - BNL-INTERESSI ANATOCISTICI	
<i>Provvedimento n. 26834</i>	100
PS10937 – REGISTRO MARCHI ITALIANI	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	136

AS1448 - REGIONE PIEMONTE - LEGGE 13/2017 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Roma, 12 settembre 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, recante “*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*”, l’Autorità, nella riunione del 6 settembre 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90.

La legge regionale n. 13/2017 classifica le varie tipologie di strutture ricettive extralberghiere definendone tipologie, caratteristiche e requisiti, oltre che specifiche sanzioni amministrative (art. 21) in caso di carenza degli stessi. Con riguardo alla disciplina degli esercizi di affittacamere (art. 3) e di bed and breakfast (art. 4), la legge in esame introduce una differenziazione tra gestione imprenditoriale e non imprenditoriale di tali strutture, imponendo specifiche restrizioni ai servizi da erogare, divergenti a seconda della modalità di svolgimento dell’attività ricettiva.

L’Autorità ritiene che le suddette disposizioni della legge regionale siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza. Tali disposizioni, infatti, imponendo ai titolari delle strutture ricettive di realizzare la gestione della propria attività in modo continuativo laddove intendano erogare il servizio in forma imprenditoriale, appaiono introdurre un limite ingiustificato all’esercizio dell’attività di impresa, precludendo la possibilità di organizzare la stessa in maniera autonoma. Infatti, a dover essere esercitata in maniera professionale e organizzata è l’attività imprenditoriale nel suo complesso e non la gestione delle singole strutture mediante le quali si erogano i servizi ricettivi extralberghieri posto che, con rispetto alla gestione delle stesse, alle imprese deve essere garantita la più ampia autonomia decisionale.

Per quel che riguarda la previsione di specifiche restrizioni ai servizi da erogare vengono in rilievo le seguenti strutture ricettive extralberghiere: *i)* affittacamere e locande (art. 3); *ii)* *bed and breakfast* (art. 4); *iii)* case e appartamenti vacanze e residence (art. 6); *iv)* residenze di campagna (art. 9). Tali previsioni, che si risolvono nell’imposizione di vincoli al numero massimo consentito di camere, posti letto e unità abitative e, con riguardo alle residenze di campagna, all’estensione territoriale, appaiono suscettibili di comportare un’ingiustificata restrizione della concorrenza, in particolare della riduzione dell’offerta dei servizi.

L’imposizione dei prescritti vincoli al numero di camere, posti letto e unità abitative è infatti suscettibile di tradursi in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio dell’attività d’impresa, impedendo di organizzare la stessa in maniera autonoma, secondo le concrete possibilità abitative delle singole strutture. Tali prescrizioni si pongono in contrasto con i principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. 49 e 56 del TFUE) e nazionale (Cfr. art. 117, comma 2, lettera *e*) della Costituzione).

La legge regionale n. 13/2017, infine, impone in capo ai titolari di case e appartamenti vacanze, di residence e di *bed and breakfast* gestiti in forma non continuativa e sistematica, il divieto di preparare e somministrare

alimenti e bevande. Tale restrizione si rivela discriminatoria, in quanto opera solo per alcune tipologie di strutture ricettive extralberghiere, nonché suscettibile di limitare in maniera non proporzionata l'accesso e l'esercizio dell'attività d'impresa, posto che ostacola l'organizzazione e la gestione della stessa in maniera autonoma.

In conclusione, le disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13/2017 innanzi citate, nella misura in cui potrebbero determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza, presentano profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e).

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
